



COMUNE DI AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria

Reg. gen. n. 72

DETERMINA N. 9 del 14.05.2014

A R E A A M M I N I S T R A T I V A

OGGETTO: INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO ANTONIO CUTUGNO CON STUDIO IN SIDERNO - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZOE0F33B76.-

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che con delibera di G.C. n. 32 del 12.05.2014, immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale ha deciso di costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Locri promosso dal Sig. Sansalone Benedetto residente in Agnana Calabria tendente ad:

- 1) accettare e conseguentemente dichiarare per i motivi specificati nell'atto di citazione, la responsabilità colposa omissiva, in solido, del Comune di Agnana Calabria nella persona del suo legale rappresentante "pro-tempore, nonché del suo funzionario addetto al servizio Dr. Antonio Marra;
- 2) conseguentemente condannare, in solido, il Comune di Agnana Calabria, nella persona del legale rappresentante "pro-tempore" e il Dr. Antonio Marra, al risarcimento dei danni in favore dell'attore per l'importo complessivo di €23.739,00, o comunque a quella somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- 3) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio;

Che con la suddetta deliberazione veniva conferito incarico del legale patrocinio all'Avv.to Antonio Cutugno con studio in Siderno alla via del Progresso n.23/B il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico verso il compenso omnicomprendivo di €610,00 comprensivo di IVA e CAP, giusta preventivo acquisito al protocollo comunale in data 09.05.2014 al n. 1427, agli atti e si demandava a questo responsabile ogni successivo adempimento, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa, nonché la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata deliberazione di G.C. n. 32 del 12.05.2014; approvando l'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra il professionista ed il Comune di Agnana Calabria e assumendo il relativo impegno di spesa;

Visto il dlgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di prendere atto che con delibera di G.C. n. 32 del 12.05.2014 veniva conferito incarico del legale patrocinio all'Avv.to Antonio Cutugno con studio in Siderno alla via del Progresso n.23/B il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico verso il compenso omnicomprendivo di €610,00 comprensivo di IVA e CAP, giusta preventivo acquisito al protocollo comunale in data 09.05.2014 al n. 1427, agli atti e si demandava a questo responsabile ogni successivo adempimento, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa, nonché la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

Di approvare, in esecuzione della citata delibera di G.C. l'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra il professionista ed il Comune di Agnana Calabria;

Di impegnare la spesa di € 610,00 comprensiva di IVA e CAP sul capitolo 124 “ Spese per liti arbitraggi e risarcimenti cod. 101 02 03 del redigendo bilancio 2014;

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, al Messo comunale per quanto di competenza ed al Sindaco per conoscenza.

Di dare atto che che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “ Amministrazione Aperta”.

Di Esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art 147 bis comma 1 del dlgs n. 267/2000 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dr. Antonio Marra

Ai sensi degli artt 151 comma 4 e n. 184 comma 4 del dlgs n. 267/2000 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati i controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali.
Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo pretorio on –line di questo Comune dal 14-05-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 comma 1 del dlgs n. 267/2000.

DATA 14-05-2014

PROT. N. 1479 del 14-05-2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Sansalone Giuseppe

=====

E’ copia conforme all’originale

Data 14-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Antonio Marra

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di maggio, nella sede del Palazzo Municipale sito in Agnana Calabria in via Roma 115,

TRA

il Comune di Agnana Calabria (di seguito: Comune), (C.F. - 81000610808) in persona del Dr Antonio Marra in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Agnana Calabria alla via Roma, da una parte;

E

L' Avvocato Antonio Cutugno, con studio in Siderno alla via del Progresso n.23/B (C.F. CTGNTN59M20I 7254) (di seguito: Legale) ;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.05.2014 veniva conferito incarico legale all' avvocato Antonio Cutugno nel giudizio innanzi al Tribunale di Locri promosso dal Sig. Sansalone Benedetto residente in Agnana Calabria tendente ad:

- 4) accettare e conseguentemente dichiarare per i motivi specificati nell'atto di citazione, la responsabilità colposa omissiva, in solido, del Comune di Agnana Calabria nella persona del suo legale rappresentante "pro-tempore, nonché del suo funzionario addetto al servizio Dr. Antonio Marra;
- 5) conseguentemente condannare, in solido, il Comune di Agnana Calabria, nella persona del legale rappresentante "pro-tempore" e il Dr. Antonio Marra, al risarcimento dei danni in favore dell'attore per l'importo complessivo di €23.739,00, o comunque a quella somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- 6) condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio;

- Che con propria determinazione n. 9 del 14.05-2014 veniva approvato il disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra il Comune ed il citato professionista e assunto il relativo impegno di spesa di € 610,00 comprensivo di IVA e CAP;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA

1. Il Comune di Agnana Calabria conferisce l'incarico all'Avv.to Antonio Cutugno, con studio in Siderno alla via del Progresso n.23/B che accetta l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Agnana Calabria nel giudizio innanzi al Tribunale di Locri promosso dal Sig. Sansalone Benedetto.

2. Per l'attività professionale espletata nell'esecuzione del presente contratto, l'onorario dovuto al legale viene determinato nella misura di complessive € 610,00 (seicentodieci/00) comprensivo di IVA e CAP.

3. Ai fini della liquidazione del compenso dovrà essere rilasciata apposita parcella nella quale si dovrà dare conto dell'attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale. Alla liquidazione del compenso si provvederà in ogni caso solo previa emissione di apposita fattura.

4. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisdizionali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Si impegna altresì a trasmettere tempestivamente a questo ente copia di tutti gli atti redatti per la difesa e ogni comunicazione utile al fine della loro conservazione nel fascicolo d'ufficio;

5. Il legale incaricato dichiara di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, di non avere in corso incarichi in di difesa contro il Comune, né personalmente né tramite propri procuratori e collaboratori di studio, e che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni di incompatibilità sopra prospettate.

6. Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Se il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e da corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2;

8. Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune;

9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

10. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento all'incarico.

11. Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni informa il legale il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali in materia;

12. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali;

13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

Il Responsabile Area Amm.va

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2, e 7.

PER IL COMUNE DI

Il Responsabile Area Amm.va

IL PROFESSIONISTA